

FOGLIO INFORMATIVO DELEGAZIONE DI PAGAMENTO
NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI
INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO
ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A. - IBL BANCA

Sede sociale in Roma Via Campo Marzio 46 00186 ROMA - Capitale Sociale €12.500.000 interamente versato - Riserve al 30/04/2010 €6.502.999
 Capogruppo del Gruppo Bancario IBL Banca iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari al n.3263.1
 Iscritto all'Albo delle Banche al n. 5578 - ABI: 3263.1 CAB: 03200
 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
 Registro Imprese RM 354/27 - CCIAA Roma 43658 - Codice Fiscale 00452550585 - www.iblbanca.it - email:info@iblbanca.it - n. fax: 06/6845955

INFORMAZIONI SUL SOGGETTO PRESENTATORE/MEDIATORE DELL'OPERAZIONE - LETTERA L) DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE -

COSMOFIN ITALIA SRL Mediatore Creditizio iscritto all'albo al n°109738
 con sede in ROMA CORSO TRIESTE 143 00198(RM)

Codice Fiscale 09982361009

CARATTERISTICHE DELL'OPERAZIONE / SERVIZIO
PRODOTTI
DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

Prestito estinguibile mediante **trattenuta di una quota della retribuzione** e versamento della medesima all'intermediario mediante conferimento da parte del Cliente al proprio datore di lavoro di uno specifico mandato irrevocabile (artt. 1269 e succ. e 1723 2° comma codice civile).

PREFINANZIAMENTI

Antecedentemente al perfezionamento dell'operazione di prestito, per soddisfare immediate esigenze economiche, il Cliente ha la facoltà di **richiedere un'anticipazione** che se erogata, a insindacabile giudizio dell'intermediario, oltre ai soli interessi previsti nel contratto di prefinanziamento, dovrà essere rimborsata con decurtazione del netto ricavo del prestito stesso.

Il Cliente ha la facoltà di rimborsare il prefinanziamento in qualunque momento, salvo che non si sia perfezionato il prestito, previa restituzione della somma ricevuta unitamente ai soli interessi nella misura stabilita e sino al quel momento maturati.

In caso di mancato perfezionamento del prestito, ed in ogni caso qualora l'intermediario riscontri a suo insindacabile giudizio elementi ostativi al suo perfezionamento, il prefinanziamento dovrà essere rimborsato immediatamente, a semplice richiesta dell'intermediario, in una unica soluzione comprensiva della quota capitale e degli interessi nella misura stabilita e sino al quel momento maturati

SOGGETTI DESTINATARI DEI PRODOTTI

Il Prodotto è destinato esclusivamente ai Lavoratori Dipendenti del settore statale, pubblico e privato.

CARATTERISTICHE COMUNI AI PRODOTTI

I	Esistenza di un Rapporto di Lavoro Dipendente , ovvero diritto al percepimento da parte del richiedente il prestito ad un compenso per una prestazione professionale svolta.
II	Produzione del Certificato di Stipendio (o altra attestazione) Il certificato o qualunque altro documento equipollente, deve essere rilasciato dal datore di lavoro che eroga la retribuzione od il compenso per l'attività professionale ed ha la funzione di attestare gli elementi necessari all'erogazione del prestito: esistenza del rapporto di dipendenza, diritto di percepire un compenso, anzianità di servizio maturata; assenza di provvedimenti disciplinari o sospensioni dal lavoro in corso; ammontare della retribuzione annua lorda e mensile netta necessaria alla quantificazione della quota delegabile; esistenza di altre trattenute in busta paga per pignoramenti e/o altri finanziamenti.
III	Proposta Contrattuale Sulla base della quota delegabile che rappresenta la rata del prestito, viene formulata una proposta precontrattuale che riproduce le condizioni del prestito in riferimento alle esigenze finanziarie del Cliente e alla durata del prestito.
IV	Stipula del Contratto di Delegazione tra il Cliente e l'intermediario e concessione di delega all'incasso su quote dello stipendio Qualora il Cliente accetti la proposta precontrattuale si perviene alla stipula del contratto con il quale: - l'intermediario accorda al Cliente il prestito a titolo di mutuo; - il Cliente delega quest'ultimo, a norma degli artt. 1269 e succ. e 1723 2° comma del Codice Civile, ad incassare parte del credito da lui vantato nei confronti del proprio datore di lavoro per le retribuzioni maturande e conferendo a quest'ultimo specifico mandato irrevocabile affinché trattenga mensilmente sulla busta paga la rata necessaria al rimborso del prestito e la versi all'intermediario.
V	Assicurazione dell'ammontare del prestito Oltre all'unica garanzia richiesta e costituita dal TFR maturato e maturando (ove esistente), all'atto del perfezionamento del contratto vengono stipulate due polizze assicurative di cui una a copertura del rischio vita e un'altra a copertura del rischio impiego. La polizza rischio vita, il cui costo è a carico del Cliente e sarà scomputato dal netto ricavo dell'operazione, esenta gli eredi, in caso di decesso del Cliente, dal rimborso della posizione debitoria salvo che lo stesso Cliente non abbia rilasciato in sede di istruttoria e stipula del prestito dichiarazioni false e reticenti sul suo stato di salute. La polizza rischio impiego garantisce il mancato adempimento dell'obbligazione di rimborso del finanziamento da parte del Cliente in caso di risoluzione definitiva, qualunque sia la causa, del rapporto di lavoro tra il Cliente stesso ed il datore di lavoro. La polizza rischio impiego prevede alternativamente per la Compagnia Assicurativa: - il diritto di rivalsa nei confronti del Cliente per gli importi che la stessa Compagnia Assicurativa abbia liquidato all'intermediario per il verificarsi dell'evento oggetto di copertura; in tale caso il costo della polizza è integralmente a carico dell'intermediario (ramo assicurativo "credito"); - la rinuncia al diritto di rivalsa ; in tal caso il costo della polizza è a carico del Cliente e sarà scomputato dal netto ricavo dell'operazione (ramo assicurativo "perdite pecuniarie"). <i>Gli originali delle polizze saranno custoditi dall'intermediario fatto salvo il diritto del Cliente di ottenere, previa richiesta scritta, copia delle stesse.</i>
VI	Scelta soggetto fornitore delle coperture assicurative E' data facoltà al Cliente di provvedere direttamente al rilascio, a favore dell'intermediario, delle garanzie assicurative a copertura del rischio vita ed impiego. Qualora il Cliente non volesse provvedere direttamente può accettare la proposta assicurativa offerta dall'intermediario. <i>Nei casi in cui il Cliente provveda direttamente alla scelta della Compagnia Assicurativa resta fermo il gradimento espresso dall'intermediario.</i> <i>Per tutte le condizioni contrattuali di assicurazione, generali e particolari, si rimanda al fascicolo informativo proposto dalla compagnia di assicurazione.</i> Nel caso in cui la copertura assicurativa venga rilasciata da una Compagnia Assicurativa di diritto privato proposta dall'intermediario, quest'ultimo potrà percepire direttamente dalla suddetta Compagnia Assicurativa un compenso provvigionale quale remunerazione delle attività di collocamento della polizza. L'importo di detto compenso è rilevabile dalla documentazione di trasparenza predisposta da ogni singola Compagnia Assicurativa.

VII	Costi dell'operazione, Rata e Tasso Si veda il prospetto delle <i>"condizioni economiche applicate"</i> del presente foglio informativo.
VIII	Estinzione Anticipata e Rinnovo Il Cliente qualora ravvedesse l'opportunità può provvedere ad estinguere il prestito nel corso di ammortamento. In tal caso il Cliente sarà tenuto a corrispondere la somma delle rate a scadere al netto dell'abbuono degli interessi futuri e delle spese non ancora maturate. Nel caso in cui l'estinzione sia finalizzata all'erogazione di un altro prestito sarà liquidata al Cliente la differenza tra il netto erogabile del nuovo prestito ed il debito maturato dal precedente. Il rapporto si intenderà definitivamente chiuso entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione da parte dell'Intermediario di quanto da esso contrattualmente dovuto in relazione all'estinzione anticipata del prestito.
IX	Tempo dell'esecuzione dell'operazione Il netto ricavo del prestito sarà erogato dall'intermediario previo esito positivo, a suo insindacabile giudizio, dell'attività istruttoria entro 30 giorni dalla data in cui lo stesso Intermediario abbia ricevuto: <ul style="list-style-type: none"> • dal cliente e/o da terzi tutta la documentazione necessaria al perfezionamento del prestito ed all'esecuzione dell'attività istruttorie; • dal soggetto fornitore delle coperture assicurative le relative polizze assicurative come previste ai precedenti punti V) e VI); • da parte del datore di lavoro/ente pensionistico o dal fondo previdenziale da cui il Cliente dipende/percepisce il trattamento pensionistico, ovvero il compenso per l'attività professionale svolta, il nulla osta ad effettuare le ritenute ed i versamenti mensili.
X	Portabilità Il presente finanziamento è soggetto alle disposizioni di cui al Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7 (convertito con modificazione nella legge 2 aprile 2007, n. 40) che ha introdotto la cosiddetta "Portabilità del mutuo" (articolo 8 del citato decreto legge). La portabilità consiste nella possibilità per il Cliente di stipulare presso un altro Intermediario un nuovo contratto di finanziamento, ad estinzione del finanziamento originario, attraverso il meccanismo della "surrogazione nelle garanzie originarie per volontà del debitore" (articolo 1202 del Codice Civile). Nell'ipotesi di surrogazione il nuovo Intermediario surrogato subentra nelle garanzie del credito surrogato.

RISCHI TIPICI

RISCHIO DI TASSO

Per effetto del tasso fisso il Cliente non potrà beneficiare (in termini di minore onerosità del servizio del debito) di una futura riduzione dei tassi.

ESTINZIONE ANTICIPATA

Rischio di mancato rimborso di alcune voci di spesa sostenute dal Cliente.

In qualunque ipotesi di estinzione anticipata del prestito anche conseguente a rinnovo, il Cliente godrà esclusivamente del rimborso degli interessi indicati in contratto al TAN per il periodo di rateizzazione non goduto e delle spese non maturate.

Si veda per maggior chiarimenti la voce **"spese non rimborsabili"** sul prospetto *"condizioni economiche applicate"* del presente foglio informativo.

ASSICURAZIONE

Rischio di invalidità della copertura assicurativa relativa al rischio vita in caso di dichiarazioni false e/o reticenti rilasciate dal Cliente in fase di istruttoria del prestito.

La copertura assicurativa del rischio impiego, nel caso in cui il relativo premio sia a carico dell'intermediario (ramo assicurativo "credito"), non estingue il debito del Cliente che sarà comunque tenuto al rimborso nei confronti della compagnia di assicurazione dell'eventuale importo che quest'ultima avrà liquidato all'Intermediario in caso di verificarsi degli eventi coperti dalla garanzia.

DECORRENZA DELLE TRATTENUTE

In caso di mancato avvio delle trattenute da parte del Datore di Lavoro nei termini definiti dallo stesso Datore di Lavoro in fase di notifica del contratto di prestito, potranno essere effettuate sulle mensilità successive il recupero delle rate scadute mediante l'applicazione di una o più ritenute aggiuntive mensili.

COMUNICAZIONI ALLE CENTRALI RISCHI E AI SISTEMI DI INFORMAZIONE CREDITIZIA

Rischio che il nominativo del Cliente possa essere segnalato secondo le modalità previste presso le **"centrali rischi"** a cui l'Intermediario aderisce per legge o per volontà (sistemi di informazione creditizia), nei casi in cui lo stesso Cliente pur avendo subito dal Datore di Lavoro le trattenute delle rate del prestito sulla propria retribuzione, le stesse non siano state versate e/o pervenute all'Intermediario alle rispettive scadenze contrattuali.

PREFINANZIAMENTO

Fido a revoca concesso per soddisfare le esigenze di liquidità del Cliente fino al completamento dell'istruttoria e quindi all'erogazione del netto ricavo del prestito richiesto. Il mancato perfezionamento dell'operazione di prestito comporterà automaticamente la revoca del fido ed il conseguente ordine immediato ed incondizionato di rimborso delle somme erogate a titolo di prefinanziamento incrementate degli interessi maturati.

CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICATE

ELEMENTI FINANZIARI DELL'OPERAZIONE	CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICABILI
RATA DURATA E DECORRENZA	
RATA	Costante
PERIODICITÀ RATA	Mensile
DURATA	Da 24 a 120 mesi
CAPITALE LORDO MUTUATO	Somma delle rate
DECORRENZA DELL'OPERAZIONE	Il primo giorno del mese successivo alla data di notifica del contratto di prestito al Datore di Lavoro/Ente Pensionistico del Cliente o se diverso del primo giorno del mese stabilito dallo stesso Datore di Lavoro/Ente Pensionistico del Cliente in fase di notifica
data di decorrenza degli interessi	Conseguentemente la decorrenza del prestito può variare in funzione del Datore di Lavoro/Ente Pensionistico del Cliente
INTERESSI	
TASSO ANNUO NOMINALE SCALARE (T.A.N.)	Max 5,00%
TASSO ANNUO EFFETTIVO SCALARE (T.A.E.)	Max 5,12%
VARIABILITÀ DEL TASSO DI INTERESSE	Fisso per tutto il periodo di ammortamento del prestito
REGIME DI CAPITALIZZAZIONE INTERESSI	Mensile calcolato con riferimento all'anno civile (365 gg.)
TASSO DI INTERESSE DI MORA	T.A.N. applicato + 5 punti percentuali
TASSO DI INTERESSE NOMINALE SUI PRE-FINANZIAMENTI	Max 12,00%
INTERESSI A FAVORE DEL CLIENTE	Calcolati al TAN contrattuale applicato sul prestito per i giorni intercorrenti tra la data di erogazione dello stesso e la rispettiva data di decorrenza
interessi riconosciuti a favore del Cliente nei casi in cui la data di erogazione del prestito dovesse essere successiva alla data di decorrenza dell'operazione	
INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO	Calcolati al TAN contrattuale applicato sul prestito per i giorni intercorrenti tra la data di erogazione dello stesso e la rispettiva data di decorrenza
interessi riconosciuti a favore dell'intermediario nei casi in cui la data di erogazione del prestito dovesse essere precedente alla data di decorrenza dell'operazione	
COMMISSIONI E SPESE	
A SPESE DI ISTRUTTORIA	Max €350,00
B COMMISSIONI DI ATTIVAZIONE	Max 4,00% del Capitale Lordo Mutuato
per oneri e rischi di attivazione del prestito presso il Datore di Lavoro, ivi compresi i casi di passaggio del Cliente ad altri Datori di Lavoro	
C COMMISSIONI DI GESTIONE	Max 25,75% del Capitale Lordo Mutuato
per prestazioni e oneri connessi alla gestione amministrativa e contabile del prestito e all'incasso delle rate per l'intero periodo di ammortamento	Sono in tale voce ricomprese le Spese di Gestione Documentale di cui alla lettera D)
D SPESE GESTIONE DOCUMENTALE	Max €150,00
per conservazione, custodia e messa a disposizione del Cliente della documentazione contrattuale per il periodo di legge	
E SPESE INCASSO RATA	Tale importo, solitamente commisurato al numero delle rate, è determinato ed imposto dal Datore di Lavoro
per spese richieste direttamente dal Datore di Lavoro per la gestione delle trattenute ed il loro pagamento	
F ONERI ERARIALI	Secondo Tariffa in Vigore
Imposta sostitutiva art.17 dpr 601/73	
G COSTI COPERTURE ASSICURATIVE	Max 17,75% del Capitale Lordo Mutuato
la polizza Assicurativa Rischio Vita varia in funzione: del capitale lordo mutuato; della durata del prestito; dell'età del cliente.	
la polizza Assicurativa Rischio Impiego (non prevista per i pensionati) varia in funzione: del capitale lordo mutuato; della durata del prestito; dell'anzianità di servizio maturata dal cliente.	
H ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE	€25,00
per recupero spese postali e di notifica dei contratti presso il Datore di Lavoro	
I SPESE PER L'INVIO DELLE COMUNICAZIONI PERIODICHE	Comprese nelle Commissioni di Gestione di cui alla lettera C)
effettuate mediante invio a mezzo posta ordinaria	
L COSTI DI INTERMEDIAZIONE DOVUTI A TERZI PRESENTATORI DELL'OPERAZIONE	Max 18,00% del Capitale Lordo Mutuato
ESTINZIONE ANTICIPATA	
MODALITÀ E TERMINI DI CHIUSURA DELL'OPERAZIONE	Il Cliente ha sempre la facoltà dell'estinzione anticipata Il rapporto si intenderà definitivamente chiuso entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione da parte dell'Intermediario dell'Importo Dovuto
IMPORTO DOVUTO	Il Cliente dovrà rimborsare oltre all'importo della rate scadute ed impagate l'importo del capitale residuo risultante alla data dell'estinzione calcolato come somma del valore attuale, al Tasso Annuo Nominale (T.A.N.) dell'operazione delle rate non scadute
PENALITÀ	1% del capitale residuo calcolato secondo quanto previsto alla voce "importo dovuto" al momento dell'estinzione
SPESE NON RIMBORSABILI	In qualunque ipotesi di estinzione anche conseguente a rinnovo, i costi indicati alle lettere A), B), D), F), H) e L) non saranno rimborsati. Conseguentemente il Cliente godrà esclusivamente del rimborso degli interessi indicati in contratto per il periodo di rateizzazione non goduto e delle spese non maturate di cui alla lettera C), E) e G) quest'ultime rimborsate da parte della Compagnia Assicurativa secondo le condizioni previste nelle relative polizze

DIRITTO DI RIPENSAMENTO	
DIRITTO DI RIPENSAMENTO	<p>Il Cliente può recedere dal contratto di prestito entro 14 giorni Il termine decorre dalla conclusione del contratto o, se successivo, dal momento in cui il cliente riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 1 del D.lgs 385/93 Il Cliente che recede deve darne comunicazione all'Intermediario inviando a questi, prima della scadenza del termine, una comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata a.r. Se il contratto di prestito ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso, il Cliente deve restituire il capitale e pagare gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dal contratto stesso In caso di recesso sono comunque dovute dal Cliente le somme non ripetibili corrisposte dall'Intermediario alla Pubblica Amministrazione</p>
TAEG - TEG - TEGM	
T.A.E.G. - TASSO ANNO EFFETTIVO GLOBALE Calcolato a norma del D.M. Tesoro 8/7/1992 e succ. modifiche su base anno calendario con mese pari a 30,416 gg.)	Per prestiti il cui Capitale Netto Mutuato è: inferiore o pari a 5.000,00 euro - TAEG Max 18,50% superiore a 5.000,00 euro - TAEG Max 18,50%
Su Prefinanziamenti	12,68%
T.E.G. - TASSO EFFETTIVO GLOBALE CATEGORIA DI APPARTENENZA	Nei limiti della rilevazione trimestrale del Ministero dell'Economia e Finanze maggiorata del 50% Altri Finanziamenti alle Famiglie ed alle Imprese
T.E.G.M. - TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO Il Tasso effettivo globale medio indica il valore medio del tasso effettivamente applicato dal sistema bancario e finanziario a categorie omogenee di operazioni creditizie	Il Tasso Effettivo Globale Medio in vigore, relativo alle operazioni descritte in questo foglio informativo è indicato nell'apposita tabella contenente i Tassi Effettivi Globali Medi alle operazioni di finanziamento oggetto della rilevazione da parte del Ministero dell'Economia e Finanze pubblicizzata mediante affissione presso i locali aperti al pubblico in cui le operazioni sono offerte e sul sito internet www.iblbanca.it

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE / SERVIZIO

NORME CHE REGOLANO LE DELEGAZIONI DI PAGAMENTO

Mutuo. Il Cliente si dichiara debitore a titolo di mutuo nei confronti dell'Intermediario dell'importo del capitale lordo mutuato di cui al prospetto economico, che si obbliga a restituire mediante delegazione di pagamento di quote dello stipendio e mediante conferimento di mandato irrevocabile al proprio datore di lavoro (di seguito Amministrazione) a prelevare dalla propria retribuzione/compensi tante quote uguali, mensili e consecutive di importo pari alla rata del prestito e per la durata dello stesso, ciascuna comprensiva del capitale e degli interessi.

Il prestito si intende concesso con interesse nominale annuo (T.A.N.) a scalare mensile, per l'intero prestito, trattenuto anticipatamente.

In sede di liquidazione del prestito stesso il Cliente verserà, in unica soluzione, mediante trattenuta sull'anzidetto valore attualizzato delle spese e degli oneri finanziari di cui alle lettere **A), B), C), D), E), F), G), H) e L)** del prospetto "condizioni economiche applicate" del presente foglio informativo nonché eventuali interessi di preammortamento calcolati sul valore attualizzato al tasso annuo nominale (T.A.N.) per i giorni intercorrenti tra la data di erogazione e la data di decorrenza del prestito stesso.

Mandato di Pagamento. Per il rimborso del prestito, il Cliente conferisce all'Amministrazione da cui dipende mandato irrevocabile affinché la stessa:

- trattenga mensilmente dalla sua retribuzione/compensi, a partire dal mese successivo a quello di erogazione del prestito fino alla totale sua estinzione, l'importo della rata del prestito per versarla all'intermediario;
- trattenga, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, sull'ultima retribuzione/compensi ed eventuali arretrati, sulle somme erogate a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi denominazione - non escluse le erogazioni a titolo di liberalità - nonché sull'indennità di cessazione del rapporto, qualunque sia la natura giuridica e/o sul TFR qualora normativamente previsto, l'importo del residuo debito. Qualora l'importo versato dall'Amministrazione risultasse insufficiente il Cliente autorizza che la trattenuta possa essere effettuata da qualsiasi ente di previdenza o di assicurazione ai quali sia iscritto per legge, per regolamento o per contratto di lavoro.

Il Cliente per tutta la durata del prestito e fino alla sua completa estinzione si impegna a non avvalersi del diritto di cui al comma 6° dell'art. 2120 del C.C. come modificato dalla legge 29/5/1982 n.297, se ed in quanto a lui applicabile (anticipazioni sul trattamento di fine rapporto), per la quota non eccedente l'importo del debito residuo risultante alla data di esercizio del suddetto diritto.

Il Cliente ai sensi dell'art.1462 C.C., si impegna inoltre a non proporre azioni e/o eccezioni al fine di ottenere o ritardare la prestazione dovuta se non sarà stato prima versato l'importo delle rate, a quel momento, ancora non riscosse. Rimane tuttavia salva la successiva azione di ripetizione per quanto il Cliente avesse indebitamente pagato.

In caso di adesione al Fondo Pensione, il Cliente conferisce all'Intermediario mandato irrevocabile nell'interesse dello stesso Intermediario, ex art. 1723 comma 2° C.C., ad esercitare, in nome e per conto del Cliente, il diritto di riscatto della propria posizione dal Fondo Pensione e a chiedere la liquidazione della prestazione maturata in seguito ai contributi versati, qualunque sia la natura giuridica. Il Cliente non potrà inoltre chiedere anticipazioni relative alla propria posizione di previdenza complementare se non per la parte eccedente il totale dell'importo residuo a suo debito.

Estinzione Anticipata In tutte le ipotesi di estinzione anticipata del prestito, ivi compresa quella per volontà del Cliente, questi dovrà immediatamente versare l'importo del capitale residuo, calcolato come somma del valore attuale al tasso nominale del prestito (T.A.N.) delle rate non ancora scadute alla data di anticipato adempimento, più gli eventuali interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento, nonché il compenso convenuto nel limite di legge dell'1% del capitale residuo. Resta espressamente convenuto che in caso di anticipata estinzione, gli importi indicati alle lettere **A), B), D), F), H) e L)** non saranno rimborsabili. Gli importi indicati alle lettere **C) ed E)** saranno invece rimborsati al Cliente per la sola quota non maturata, mentre gli importi indicati alla lettera **G)** dovranno essere rimborsati al Cliente, da parte della Compagnia di Assicurazioni, secondo quanto previsto dalle condizioni di polizza.

Copertura Assicurativa. Il debito contratto con il presente atto è garantito contro il rischio vita e contro i rischi diversi di impiego del Cliente.

Il Cliente stipula, per la copertura del rischio vita, con costo a suo carico ed a beneficio dell'Intermediario, la polizza, a premio unico, per l'ammontare nominale complessivo e per la durata di ammortamento del prestito, secondo le condizioni di polizza. A tal proposito, il Cliente rilascia in sede di istruttoria del prestito apposite dichiarazioni sul suo stato di salute, tuttavia in caso di decesso dello stesso Cliente la polizza non avrà validità se le suddette dichiarazioni siano state inesatte e/o reticenti (artt.1892 e 1893 C.C.).

Se il costo della polizza per i rischi diversi di impiego, a scelta del Cliente, è sostenuto da quest'ultimo (ramo assicurativo "perdite pecuniarie"), salvo i limiti delle condizioni di polizza, in caso di cessazione definitiva del rapporto di lavoro, lo stesso Cliente non sarà soggetto da parte della Compagnia Assicurativa alla rivalsa per le somme pagate da quest'ultima all'Intermediario. Diversamente se il suddetto costo è sostenuto dall'Intermediario (ramo assicurativo "credito") la Compagnia Assicurazione resterà surrogata all'Intermediario in ogni diritto spettante al medesimo, per le somme pagate a quest'ultimo dalla stessa Compagnia di Assicurazione, la quale pertanto sarà autorizzata a rivalersi nei confronti del Cliente.

Scadenza dal beneficio della rateizzazione e del termine. In caso di cessazione per qualsiasi causa del rapporto di lavoro, come di eventuale sospensione o riduzione per qualsiasi causa della retribuzione/compensi o di ritardo del versamento da parte dell'Amministrazione da cui il Cliente dipende o per la quale presta la propria attività professionale, anche di una sola delle rate pattuite, il Cliente potrà essere considerato scaduto dal beneficio della rateizzazione e del termine.

Foro Competente. Ogni eventuale controversia in ordine alla interpretazione, alla validità ed alla esecuzione del presente contratto sarà devoluta alla cognizione esclusiva dell'Autorità Giudiziaria competente per legge.

Diritto di recesso dal contratto. Il Cliente ha facoltà di recedere dal presente contratto dandone comunicazione scritta a mezzo lettera A.R. che pervenga all'Intermediario entro 14 giorni dalla conclusione del contratto.

Se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro trenta giorni dall'invio della comunicazione di recesso, il Cliente deve restituire il capitale e pagare gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dal contratto stesso.

In caso di recesso sono comunque dovute dal Cliente le somme non ripetibili corrisposte dall'Intermediario alla Pubblica Amministrazione.

Reclami e Composizione Stragiudiziale delle Controversie: Per la composizione stragiudiziale di eventuali controversie, il competente organo a cui il Cliente potrà rivolgersi è l'Ufficio Reclami dell'Intermediario. Eventuali reclami dovranno essere inviati a mezzo raccomandata A/R presso l'Ufficio Reclami Roma Via Campo Marzio, 46 o mediante invio di comunicazione telematica al seguente indirizzo internet ufficioreclami@iblbanca.it. L'Ufficio risponderà entro un termine massimo di 30 giorni.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all'*Arbitro Bancario Finanziario* (ABF). A tal fine si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.

Il Cliente può anche rivolgersi al *Conciliatore Bancario* per richiedere i servizi da questo offerti. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it o www.iblbanca.it.

NORME CHE REGOLANO I PREFINANZIAMENTI

Rimborso. Il Cliente si obbliga a rimborsare l'importo del Prefinanziamento, comprensivo della quota capitale e della quota interessi, mediante trattenuta in una unica soluzione sul netto ricavo del Prestito in fase di istruttoria al momento in cui questo sarà perfezionato ed erogato. Il Prefinanziamento è concesso al tasso annuo nominale (T.A.N.) (nella misura che sarà convenuta e comunque nell'ambito dei limiti massimi indicati nel sopraesteso prospetto).

Mancato Perfezionamento del Prestito contro Delegazione di Pagamento: Qualora il contratto di Prestito contro delegazione di pagamento della retribuzione in fase di istruttoria non venga perfezionato per i motivi indicati al successivo punto, il Cliente sarà tenuto a rimborsare immediatamente ed in una unica soluzione all'Intermediario, l'importo del debito residuo del Prefinanziamento, determinato come somma della quota capitale e della quota interessi, calcolata al T.A.N. dalla data di erogazione del Prefinanziamento sino alla data di mancato perfezionamento del Prestito.

Motivi di mancato perfezionamento del Prestito contro Delegazione di Pagamento: Costituiranno motivi di mancato perfezionamento del Prestito contro delegazione di pagamento della retribuzione in fase di istruttoria:

- a) la falsità delle dichiarazioni, informazioni e/o documenti rilasciati dal Cliente in sede di istruttoria del Prestito stesso;
- b) la mancata accettazione da parte del datore di lavoro da cui il Cliente dipende, ad operare la ritenuta sulla propria retribuzione;
- c) l'impossibilità ad assicurare l'importo lordo del Prestito presso le compagnie di assicurazione convenzionate con l'Intermediario, contro il rischio vita e rischi diversi di impiego del Cliente;
- d) il cambiamento, durante la fase di istruttoria e/o dell'iter amministrativo sino alla concessione del Prestito, del datore di lavoro di dipendenza;
- e) il sopravvenire a carico del Cliente di provvedimenti disciplinari e/o penali, e qualsiasi atto, accertamento o provvedimento - sanitario, amministrativo, sindacale - che possano causare l'esonero o la sospensione dal servizio oppure la diminuzione anche temporanea della sua retribuzione quale risultava al momento della richiesta del Prestito;
- f) il mancato immediato avviso all'intermediario, del cambiamento del proprio domicilio;
- g) l'irreperibilità, lo stato di detenzione, il decesso;
- h) ogni altra motivazione attinente alla fase istruttoria del Prestito che determini l'impossibilità ad erogare il prestito stesso, secondo l'insindacabile giudizio dell'Intermediario.

Oneri e Spese: Tutte le spese che l'Intermediario dovesse sostenere per gli atti giudiziari e pratiche stragiudiziali per ottenere l'adempimento del presente Prefinanziamento saranno a totale carico del Cliente.

LEGENDA

AMMORTAMENTO	Indica il piano rateale di rimborso, comprensivo della quota capitale ed interessi.
CAPITALE LORDO MUTUATO	Importo pari alla somma di tutte le rate previste dal piano di ammortamento del finanziamento concesso.
CAPITALE NETTO MUTUATO	Importo pari alla somma di tutte le quote capitali delle rate previste dal piano di ammortamento del finanziamento concesso. È pari alla differenza tra il capitale lordo mutuato e gli interessi scalari calcolati sullo stesso capitale lordo mutuato al T.A.N.
COMMISSIONI DI ATTIVAZIONE	Rappresentano commissioni percepite dalla Banca a copertura dei costi e dei rischi connessi all'attivazione del finanziamento presso il datore di lavoro, ivi compresi i casi di successivi ed eventuali passaggi dello stesso cliente nel corso del rapporto presso altri datori di lavoro. Tra le componenti di costo figurano, a titolo esemplificativo, i costi industriali sostenuti dalla Banca connessi alle attività di informativa precontrattuale, di stipula dei contratti, della loro notifica e registrazione, nonché di acquisizione delle garanzie. Tra i rischi figurano quelli connessi alle ipotesi di rifiuto del datore di lavoro/ente pensionistico all'accettazione del contratto, anche nei casi di successivi passaggi, e di ritardo nell'inizio delle trattenute rispetto al piano di ammortamento concordato con il Cliente.
COMMISSIONI DI GESTIONE	Rappresentano commissioni percepite dalla Banca a copertura dei costi sostenuti dalla stessa per la gestione delle attività di back-office durante il periodo di ammortamento del finanziamento. A titolo esemplificativo sono comprese nelle commissioni di gestione, le spese per l'elaborazione ed invio delle comunicazioni periodiche alla clientela, per l'elaborazione dei dati in funzione del d.lgs. n. 231/2007 (antiriciclaggio) e della legge n. 108/96 (usura), per la segnalazioni previste dalla legge agli organi di vigilanza (es. centrali rischi ecc), per la gestione e registrazione degli incassi, per la gestione degli eventuali sinistri relativi ai rischi coperti dalle garanzie assicurative previste da contratto, per la gestione documentale per conservazione, custodia e messa a disposizione della documentazione contrattuale per il periodo di legge.
DECORRENZA	È il giorno dal quale decorrono gli interessi a debito per il Cliente sulle somme oggetto del contratto.
INTERESSI DI MORA	Modalità predeterminata di risarcimento del danno subito dal creditore per effetto del ritardo del pagamento delle rate di rimborso del prestito erogato.
MEDIATORE CREDITIZIO	È una persona fisica o giuridica, iscritta negli appositi Albi tenuti dalla Banca d'Italia, che anche se a titolo non esclusivo, mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Il mediatore creditizio svolge la sua attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. Ad esso è vietato concludere contratti nonché effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito. È il soggetto a cui il cliente si è discrezionalmente rivolto ai fini della concessione del prestito. Tale attività è effettuata dal mediatore creditizio previo compenso a carico del Cliente, il cui valore massimo è indicato nella sezione "condizioni economiche applicate" di cui al presente foglio informativo.
NETTO RICAVO DEL FINANZIAMENTO	È pari all'importo realmente percepito dal Cliente e si ottiene sottraendo dal capitale netto mutuato le spese gravanti sul finanziamento concesso e dovute dal Cliente al momento della sua erogazione (esempio spese: commissioni bancarie, spese istruttoria, imposte e tasse, oneri di copertura assicurativa, ecc.).
PENALE DI RIMBORSO	È il compenso onnicomprensivo il Cliente è tenuta a risarcire alla banca per aver rimborsato anticipatamente, in tutto od in parte, il prestito rispetto alle previsioni contrattuali. Di norma l'entità del compenso è espressa in misura percentuale sul capitale rimborsato anzitempo. Nel caso di prestiti erogati a Clienti consumatori (art. 121 del D.Lgs 385/93) tale percentuale è pari all'1%.
SPESE ISTRUTTORIA	Spese sostenute e/o dovute per l'analisi della cedibilità del prestito.
T.A.E. TASSO ANNUO EFFETTIVO	È il tasso annuo effettivamente sostenuto dal cliente con riferimento alla quota interessi del piano di ammortamento in conseguenza del pagamento con periodicità mensile anziché annuale delle rate del finanziamento concesso.
T.A.E.G. TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE	Calcolato a norma del DM Tesoro 8/7/1992 e successive modifiche ed integrazioni. È un indicatore sintetico e convenzionale del costo totale del credito che rende uguale, su base annua la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il prestito erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso. Per il calcolo si veda il prospetto delle "condizioni economiche applicate" del presente foglio informativo.
T.E.G. TASSO EFFETTIVO GLOBALE	È un indicatore utile ai fini della verifica del rispetto della soglia usuraia, viene calcolato tenuto conto, oltre che gli interessi, delle commissioni, delle remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse collegate all'erogazione.
T.A.N. TASSO ANNUO NOMINALE	È il tasso con il quale è calcolato il piano di ammortamento del prestito e che determina la quota interessi del finanziamento concesso.

IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE IL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO È FORNITO AL FINE DI SODDISFARE SPECIFICHE ESIGENZE DI TRASPARENZA VI INVITIAMO A LEGGERE ATTENTAMENTE LE INFORMAZIONI IN ESSO CONTENUTE ED A SOTTOSCRIVERE COPIA DEL MEDESIMO FOGLIO INFORMATIVO PER AVVENUTA LETTURA E DISPONIBILITÀ DEL DOCUMENTO STESSO.

DICHIARO INOLTRE DI AVER PRESO ATTO DI QUANTO CONTENUTO NEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO E DI AVERNE RICEVUTO COPIA UNITAMENTE AL DOCUMENTO RELATIVO AI PRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE E DEL PROSPETTO CONTENENTE I TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI (TEGM) PREVISTI DALLA LEGGE N. 108/1996 (C.D. "LEGGE ANTIUSURA").

DATA 02/05/2011

IL CLIENTE

